



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@lnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@lnd.it)

pec [disciplinare@indsicilia.legalmail.it](mailto:disciplinare@indsicilia.legalmail.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2013/2014**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 395 C.D.T. 33**  
**DEL 04 MARZO 2014**

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

**1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE**

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

**AFFARI GENERALI**

Fax 091-6808498

Giattino Fabio  
Lo Nigro Aldo  
Porzio Franco

091 6808 422  
091 6808 421  
091 6808 438

[sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it)

[sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D.** Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

[attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it](mailto:attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S.** Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

[sicilia.sgs@figc.it](mailto:sicilia.sgs@figc.it)

[sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**CAMPI SPORTIVI** Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

[settoreimpiantisicilia@lnd.it](mailto:settoreimpiantisicilia@lnd.it)

[settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it](mailto:settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>COMMISSIONE DISCIPLINARE</b> Fax 091 6808462
---

[disciplinare.sicilia@Ind.it](mailto:disciplinare.sicilia@Ind.it)  
[disciplinare@Indsicilia.legalmail.it](mailto:disciplinare@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>CONTABILITA'</b> Fax 091 6808494 - 498
---

Giannopolo Calogero  
Lo Iacono Lia

091 6808 408  
091 6808 428

[sicilia.amministrazione@Ind.it](mailto:sicilia.amministrazione@Ind.it)  
[sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>GIUDICE SPORTIVO</b> Fax 091 6808496
---

Boatta Simona

091 6808 463

[sicilia.giudicesportivo@Ind.it](mailto:sicilia.giudicesportivo@Ind.it)  
[giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it](mailto:giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>SEGRETERIA</b> Fax 091 6808497
-----------------------------------

Gatto Maria

091 6808 409

[gatto@Ind.it](mailto:gatto@Ind.it)  
[gatto@Indsicilia.legalmail.it](mailto:gatto@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)  
[sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

[crInd.sicilia01@figc.it](mailto:crInd.sicilia01@figc.it)  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)

**COMMISSARI DI CAMPO**

Lo Sicco Laura

091 6808 440

[laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it](mailto:laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>SETTORE TECNICO</b> Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni

091 6808 433

[sicilia.settoretecnico@Ind.it](mailto:sicilia.settoretecnico@Ind.it)

<b>TESSERAMENTO LND</b> fax 091 6808498
---

Cutrera Giovanni  
Sconzo Giulio

091 6808 410

091 6808 423

[sicilia.tesseramento@Ind.it](mailto:sicilia.tesseramento@Ind.it)  
[sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE</b> Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio  
Mendola Paolo

091 6808 406  
091-6808 475  
[sicilia.dr5@Ind.it](mailto:sicilia.dr5@Ind.it)  
[sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE</b> Fax 091 6808498
---

Mistretta Giuseppe  
Cutrera Giovanni

091 6808 473  
091 6808 410  
[sicilia.femminile@Ind.it](mailto:sicilia.femminile@Ind.it)  
[femminile@Indsicilia.legalmail.it](mailto:femminile@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@Ind.it](mailto:disciplinare.sicilia@Ind.it)

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

[disciplinare@Indsicilia.legalmail.it](mailto:disciplinare@Indsicilia.legalmail.it)

## **1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Sandro Geraci e Francesco Giarrusso, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 04 marzo 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

#### **APPELLI**

##### **Procedimento 130/A**

A.S.D. TRE ESSE BROLO (ME) – Gara campionato 1^ categoria del 19/01/2014 Tre Esse Brolo/Finale - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con fax del 07/02/2014, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia fare pervenire le relative motivazioni nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 C.G.S.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone a carico della società A.S.D. Tre Esse Brolo l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

### **Procedimento n°136/A**

A.S.D. PICCOLI CAMPIONI (RG) avverso perdita gara per 0-3, ammenda di € 500,00 inibizione fino al 31.03.2015 dei sig.ri Sortino Gianpaolo e Sortino Giuseppe e squalifica fino al 02.02.2019 calciatore Nifosì Antonio gara Campionato Allievi Regionali Girone "W" Piccoli Campioni/ Athena del 02/02/2014 – C.U. N° 341/75 sgs del 06/02/2014

Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore l'ASD Piccoli Campioni ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.

In buona sintesi la reclamante sostiene che nessuna aggressione si è verificata in danno del direttore di gara e che quanto dallo stesso scritto è solo il frutto di quanto suggeritogli dall'osservatore arbitrale presente in campo il quale addirittura avrebbe minacciato i dirigenti della reclamante.

La reclamante, inoltre sostiene ancora che non corrisponderebbe a verità la circostanza che il Sortino Giuseppe era presente al pronto soccorso dove il direttore di gara si era recato per farsi refertare.

A riprova di quanto sopra allega una dichiarazione su carta intestata della società Athena a presunta firma di tale Di Marco Vincenzo.

Chiede, inoltre, che ai fini istruttori vengano escussi il calciatore Nifosì Antonio oltre al dirigente ed all'allenatore della Società Athena.

Quanto sopra è stato ribadito dalla società in sede di audizione all'udienza odierna.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l'impugnazione relativa all'assegnazione della gara perduta per 0 – 3 è inammissibile non essendovi prova che copia dei motivi sia stata inviata alla consorella.

La Commissione Disciplinare Territoriale, inoltre, rileva che nel presente procedimento non sono ammesse prove testimoniali atteso che il procedimento è basato solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 39' del 2° t., a seguito dell'assegnazione di un calcio di punizione a favore della soc. Athena, il calciatore della società Piccoli campioni sig. Nifosì Antonio si faceva incontro al direttore di gara con fare minaccioso assumendo nei suoi confronti un comportamento oltre che offensivo anche discriminatorio in ragione del colore della pelle facendo seguire tale suo comportamento da uno sputo che raggiungeva l'arbitro al volto.

Una volta avuto notificato il provvedimento dell'espulsione il predetto calciatore tentava di colpire una prima volta l'arbitro con un pugno al volto non riuscendovi perché quest'ultimo riusciva a schivare il colpo, ma subito dopo sferrava un secondo pugno che raggiungeva il direttore di gara al collo appena sotto l'orecchio sinistro.

A seguito di ciò l'arbitro accusava un forte dolore e stordimento tanto che cadeva a terra perdendo i sensi per qualche secondo.

Nel riprendere i sensi l'arbitro notava che gli era vicino l'osservatore arbitrale, nel frattempo entrato sul terreno di gioco, il quale stava facendo allontanare i calciatori della Soc. Piccoli Campioni che gli stavano intorno con fare minaccioso riuscendo così a farlo rientrare nello spogliatoio.

Riferisce ancora l'arbitro nel suo referto che solo dopo circa mezz'ora era possibile lasciare l'impianto sportivo per raggiungere il pronto soccorso in quanto davanti gli spogliatoi stazionavano i sig.ri Sortino Gianpaolo e Sortino Giuseppe i quali spalleggiati dai genitori dei loro atleti ne impedivano l'uscita assumendo peraltro un comportamento minaccioso.

I predetti Sortino Giuseppe e Sortino Gianpaolo, sempre spalleggiati dai genitori dei loro atleti, attendevano il direttore di gara all'uscita dal pronto soccorso assumendo ancora una

volta un comportamento minaccioso nel tentativo di indurlo a non riportare in referto quanto effettivamente accaduto.

In ragione di quanto sopra non trova alcun riscontro alcuno quanto sostenuto dalla reclamante nel suo gravame risultando la riferita aggressione compatibile con il trauma refertato dal medico del pronto soccorso con la conseguenza che l'appello non può trovare accoglimento in ragione dei gravi comportamenti posti in essere dai tesserati della società Piccoli Campioni in danno dell'arbitro risultando tutte le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure congrue e non suscettibili di alcuna riduzione.

In ragione delle gravi accuse rivolte nei confronti del direttore di gara e dell'osservatore arbitrale riportate nei motivi di appello e allo stato prive di alcun effettivo riscontro, deve disporsi la trasmissione della presente sentenza e dei relativi atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta il proposto reclamo.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento n°139/A**

A.S.D. GREEN TUSA (ME) avverso perdita gara per 0 – 3, un punto di penalizzazione in classifica, squalifica del campo per due gare, inibizione del sig. Gioacchino Patti fino al 28.02.2014; inibizione del sig. Francesco Vitale fino al 13.04.2014; inibizione fino del sig. Antonio Castagna fino al 13.02.2017 ed ammenda di € 50,00 - Gara Campionato 3° Cat. Green Tusa/Rosmarino del 08/02/2014 – C.U. N° 54 13/02/2014 Delegazione Distrettuale di Barcellona Pozzo di Gotto

Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore l'ASD Green Tusa ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.

In buona sintesi la reclamante sostiene che nonostante l'aggressione subita l'arbitro ha portato regolarmente a termine la gara per cui deve essere ristabilito il risultato conseguito in campo e revocata la penalizzazione di un punto in classifica così come devono essere rideterminate in termine più equi tutte le altre sanzioni impuginate.

Quanto sopra è stato ribadito in sede di audizione all'udienza odierna.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l'impugnazione relativa all'inibizione del sig. Giacchino Patti e quella relativa all'ammenda di € 50,00 sono inammissibili ai sensi dell'art.45 comma 3 lett. b) e d) C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale nel merito osserva che il presente procedimento si basa solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1. C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 15' del 2° t. dopo la realizzazione di una rete da parte della soc. Rosmarino l'arbitro veniva raggiunto dal sig. Antonio Castagna il quale lo aggrediva colpendolo con due violenti pugni al petto assumendo nel contempo anche un comportamento gravemente minaccioso.

A seguito di tale aggressione il direttore di gara cadeva per terra accusando forti dolori al torace e subiva anche la distorsione della caviglia per cui era costretto ad interrompere la gara per farsi assistere e curare dal medico della società Rosmarino.

Nel mentre il direttore di gara si stava facendo assistere notava che una ventina di sostenitori del Green Tusa penetravano sul terreno di gioco scavalcando la fatiscente rete di recinzione i quali si avvicinavano al direttore di gara minacciandolo e tentando anche di aggredirlo.

Gli stessi, inoltre, assumevano un comportamento minaccioso ed intimidatorio nei confronti dei calciatori della Società Rosmarino.

A stento detti sostenitori venivano allontanati dal terreno di gioco anche grazie all'intervento del capitano del Green Tusa ma costoro anziché uscire dal terreno di gioco si posizionavano nello spiazzo antistante gli spogliatoi dove venivano raggiunti anche dal sig. Antonio Castagna precedentemente allontanato per l'aggressione all'arbitro continuando così nelle loro manifestazioni di intemperanza nei confronti del direttore di gara.

Poiché tutti i tentativi del capitano del Tusa (il quale nell'occasione ha prestato la massima assistenza la direttore di gara), protrattisi per oltre quindici minuti, non sortivano alcun effetto il direttore di gara decideva, anche se non era più nelle condizioni fisiche e psichiche di dirigere la gara, di proseguirla pro forma al fine di preservare l'incolumità propria e quella dei tesserati della società ospite.

Al termine della gara, inoltre, i predetti sostenitori tentavano di aggredire una prima volta il direttore di gara non riuscendovi.

In tale frangente si avvicinava al direttore di gara il sig. Gioacchino Patti, dirigente accompagnatore della società Green Tusa il quale, anziché agevolare l'ingresso del direttore di gara nello spogliatoio, glielo impediva assumendo altresì un comportamento minaccioso.

Nonostante quanto sopra l'arbitro raggiungeva il proprio spogliatoio ma vi trovava la porta chiusa a chiave dal sig. Francesco Vitale collaboratore della Soc. Green Tusa ragion per cui veniva raggiunto dai sostenitori del Green Tusa i quali lo circondavano minacciandolo ed uno di essi lo colpiva anche con un calcio tant'è che il direttore di gara riusciva a stento a sottrarsi a tale aggressione trovando rifugio nello spogliatoio della società ospite.

I predetti sostenitori tentavano di sfondare la porta dello spogliatoio della società ospite non riuscendovi e continuando ad urlare minacce nei confronti del direttore di gara fino all'arrivo dei carabinieri nel frattempo chiamati dai dirigenti della Soc. Rosmarino.

Solo dopo l'intervento dei carabinieri l'arbitro riusciva a raggiungere, senza ulteriori incidenti, il suo spogliatoio che lasciava solo alle ore 18,00.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno.

In particolare per ciò che attiene al risultato della gara è evidente che la partita deve considerarsi conclusa al 15' del 2° t. quando l'arbitro, a seguito dell'aggressione subita, non era più nelle condizioni psico-fisiche di poter continuare la gara con la conseguenza che va pienamente condivisa la sua decisione di proseguirla pro forma e ciò al fine preservare non solo la sua l'incolumità fisica ma anche quella dei tesserati della società ospite.

Conseguentemente non assumono rilievo alcuno, ai fini del risultato della gara, gli avvenimenti successivi al 15' del 2° t.

Sul punto giova ricordare che l'art.64 delle NOIF prevede espressamente che l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone che è fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali.

Il tutto senza sottacere, inoltre che la reclamante non ha adempiuto ad alcuni dei doveri impostigli dall'art. 62 delle NOIF al fine di tutelare l'ordine pubblico né alla stessa può essere concessa alcuna delle attenuanti di cui all'art. 13 del CGS non avendo adottato alcun dei comportamenti ivi previsti.

In ragione di quanto sopra, pertanto, il reclamo deve essere rigettato per ciò che attiene la sanzione della perdita della gara per 0 -3 e le inibizioni a carico dei propri dirigenti.

Di contro il reclamo deve trovare parziale accoglimento in ragione del punto di penalizzazione che deve essere revocato così come deve essere revocata la squalifica del campo per due gare dovendosi sostituire a detta sanzione quella dell'ammenda nella misura del minimo edittale prevista dal comma 2 dell'art. 14 del CGS non risultando che la reclamante sia recidiva o che avesse subito una precedente sanzione con diffida.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello revoca la sanzione di un punto di penalizzazione in classica e sostituisce la squalifica del campo per due giornate con l'ammenda di € 500,00 confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento n° 142/A**

A.S.D. COLLESANO (PA) avverso la squalifica per quattro gare calciatore sig. Daniele Città - Gara Campionato 1° Cat. girone "C" Virtus Capo D'Orlando/Collesano del 08/02/2014 – C.U. N° 355 del 12/02/2014

Con appello ritualmente proposto a firma del presidente pro tempore, l'A.S.D. Collesano impugna la decisione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta venga revocata atteso che nessuna spinta è stata data al direttore di gara da parte del calciatore Daniele Città.

Nessuno è comparso alla odierna udienza, nonostante rituale convocazione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 commi 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro ed eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che il calciatore Città Daniele è stato espulso al 24' del 2° t. perché spingeva il direttore di gara in occasione dell'assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria.

In ragione di quanto sopra non trova alcun riscontro quanto sostenuto dalla reclamante risultando certa l'identificazione del calciatore Daniele Città quale autore del gesto nei confronti del direttore di gara.

Conseguentemente il reclamo non può trovare accoglimento risultando la sanzione congrua e non suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto.

Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

### **Procedimento n° 151/A**

Sig. MATTEO SCAVUZZO (Società Gangi Calcio – PA) avverso la squalifica per sei gare - Gara Campionato 1° Cat. girone "H" Gangi Calcio/Città di Castellana del 16/02/2014 – C.U. N° 368 del 18/02/2014

Con appello ritualmente proposto il calciatore sig. Matteo Scavuzzo, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

In buona sintesi il reclamante chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi in ragione del fatto che il contatto con l'arbitro è stato del tutto involontario stante lo stretto passaggio che porta agli spogliatoi.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 commi 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro ed eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al termine della gara il sig. Matteo Scavuzzo n. 8 del Ganci si avvicinava, unitamente ad un proprio compagno di squadra, al direttore di gara nei confronti del quale assumeva un comportamento minaccioso dicendogli in particolare che era stato fortunato perché se non avessero vinto l'incontro non sarebbe uscito dal campo.

Inoltre, riferisce sempre l'arbitro nel proprio rapporto, che nel profferire dette minacce il calciatore Scavuzzo lo colpiva con una spallata.

In ragione di quanto sopra non trova alcun riscontro quanto sostenuto dal reclamante con la conseguenza che il reclamo non può trovare accoglimento risultando la sanzione appena congrua e quindi non suscettibile di alcuna riduzione e ciò anche in considerazione del fatto che il reclamante ricopriva la funzione di capitano.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto disponendosi l'incameramento della tassa reclamo versata.

### **Procedimento n° 152/A**

A.S.D. CEFALU' CALCIO (PA) avverso la squalifica fino al 25/03/2014 dell'allenatore sig. Minutella Giuseppe - Gara Campionato Promozione girone "A" Dattilo/Cefalù Calcio del 16/02/2014 – C.U. N° 371 del 19/02/2014

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Cefalù calcio, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta venga revocata in ragione del fatto che il sig. Giuseppe Minutella non ha mai assunto alcun comportamento irrispettoso o offensivo nei confronti dell'arbitro.

La società, inoltre, pur non avanzando alcuna richiesta di audizione, chiede che, ai fini istruttori, sia disposta l'audizione del Minutella.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva l'inammissibilità della richiesta istruttoria avanzata dalla reclamante atteso che ai sensi dell'art. 35 n° 1 commi 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro ed eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 25' del 2° t. il sig. Giuseppe Minutella veniva allontanato dal terreno di gioco in quanto assumeva un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

Lo stesso sig. Minutella, inoltre, al termine della gara nello spiazzone antistante gli spogliatoi assumeva ancora una volta un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

In ragione di quanto sopra non trova alcun riscontro quanto sostenuto dalla reclamante con la conseguenza che il reclamo non può trovare accoglimento risultando la sanzione congrua ai fatti addebitati al sig. Giuseppe Minutella.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n° 160/A**

U.S. SFARANDINA A.S.D. (ME) avverso la squalifica per tre gare del calciatore Carcione Yari - Gara Campionato 1° Cat. girone "C" Sfarandina/S.Basilio del 16/02/2014 – C.U. N° 371 del 19/02/2014



Con appello ritualmente proposto a firma del presidente pro tempore, U.S. Sfarandina A.S.D. impugna la decisione in epigrafe riportata chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato ritenuta sproporzionata in relazione ai fatti realmente accaduti dei quali riferisce una propria versione.

In buona sintesi la reclamante sostiene che il calciatore non avrebbe apostrofato l'arbitro con frasi ingiuriose e che, subito il provvedimento di espulsione, avrebbe disciplinatamente abbandonato il terreno di giuoco.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 commi 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro ed eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

Dalla lettura del predetto rapporto si legge che il calciatore Carcione Yari è stato espulso al 45' del primo tempo per atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro e che, a seguito del provvedimento subito, agitava il pugno compiendo una azione di generica minaccia rimasta senza alcun seguito.

Il comportamento del calciatore è stato pertanto deprecabile ma, potendosi inquadrare nella condotta gravemente antisportiva e irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, può essere sanzionata con il minimo edittale indicato nell'articolo 19 comma 4 lett. a) del C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell'appello proposto dalla U.S. Sfarandina A.S.D. ridetermina in due giornate la squalifica a carico del calciatore Carcione Yari.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

### **Procedimento n°162/A**

A.S.D. Nuova Campobello Amedeos (AG) avverso perdita gara per 0 – 6 - Gara Allievi provinciali C5 Atletico Campobello/Nuova Campobello Amedeos del 21/02/2014 – C.U. n° 32 del 26/02/2014 della delegazione provinciale di Agrigento .

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Nuova Campobello Amedeos ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante sostiene di non avere potuto partecipare al giudizio di primo grado, pur avendo inviato tempestivamente controdeduzioni non assunte in considerazione dal Giudice Sportivo risultando già pubblicata la relativa decisione.

Nel merito nulla osserva circa la posizione irregolare dei propri calciatori asserendo comunque di non averli utilizzati nel corso della gara.

Ragion per cui chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ovvero la rimessione degli atti al Giudice Sportivo per un nuovo esame in contraddittorio.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il proposto gravame è infondato atteso che il Giudice Sportivo ha operato correttamente in ossequio alla normativa di abbreviazione dei termini procedurali di cui al C.U. n° 98/a del 16/12/2013 della F.I.G.C. e tenuto conto che le controdeduzioni avrebbero dovuto essere depositate, e non già inviate, nei termini di rito.

Inoltre non riveste alcun pregio giuridico la circostanza che i due calciatori in questione non siano stati utilizzati posto che ai sensi dell'art. 17 comma 5 C.G.S., nelle gare di calcio a 5, il semplice inserimento in distinta di calciatori in posizione irregolare determina la perdita della gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta il proposto appello.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

**La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Sandro Geraci e Francesco Giarrusso, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 04 marzo 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.**

## **DEFERIMENTI**

### **Procedimento n° 189/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Sig. GIUSEPPE CANNAROZZO (Presidente G.S.D. Enna Calcio)  
GSD ENNA CALCIO (società cessata 29/06/2013)

Con nota 323/pf12-13/GS/reg del 29/10/2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Giuseppe Cannarozzo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., risultando impiegato quale allenatore, in occasione della gara del campionato di Promozione Fiumefreddese/Enna Calcio del 15/09/2012, il sig. Vittorio Privitera (iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 114.402) senza che con il predetto fosse stato perfezionato alcun tesseramento per l'anzidetta stagione sportiva.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società GSD Enna Calcio ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto ascritto al proprio presidente.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Presidente e l'ammenda di € 1.200,00 a carico della società deferita.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Risulta inequivocabilmente che la G.S.D. Enna Calcio ha utilizzato quale allenatore nella gara sopra indicata il tecnico sig. Vittorio Privitera, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la società.

Non v'è dubbio pertanto, risultando *per tabulas*, che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi al sig. Giuseppe Cannarozzo la sanzione della inibizione per mesi tre;

alla G.S.D. Enna Calcio la sanzione dell'ammenda di € 300,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 208/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Sig. GIUSEPPE LA CHIANA (Presidente A.S.D. Campobello)  
A.S.D. CAMPOBELLO

Con nota 1275bis pf11-12/GS/reg del 28/12/2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Giuseppe La Chiana n.q., per

rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento all'art. 33 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., avendo il predetto indicato quale collaboratore, in occasione di n° 2 gare del campionato di Promozione regionale ss. 2011/2012, il sig. Giovanbattista Salice, (peraltro iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 81.586), senza che lo stesso risultasse tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società A.S.D. Campobello ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto ascritto al proprio presidente.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Presidente e l'ammenda di € 900,00 a carico della società deferita.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Risulta inequivocabilmente che la A.S.D. Campobello ha indicato quale collaboratore nella distinta delle gare meglio indicate in deferimento peraltro sottoscritte dal Presidente sig. La Chiana in veste di dirigente accompagnatore ufficiale, il sig. Giovanbattista Salice, senza che lo stesso fosse tesserato per la società.

Non v'è dubbio pertanto, risultando *per tabulas*, che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi al sig. Giuseppe La Chiana la sanzione dell'inibizione per mesi tre;

alla A.S.D. Campobello la sanzione dell'ammenda di € 300,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 209/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

SIG. LORENZO FRAGALA' (Tesserato A.I.A. – Sezione di Acireale)

SIG. SANTORO CARMELO (Presidente A.S.D. Mongiuffi Melia)

A.S.D. MONGIUFFI MELIA

Con nota 3387/1175pf11-12/GT/dl del 10 gennaio 2014 la Procura Federale ha deferito le parti sopra indicate per rispondere:

il sig. Lorenzo Fragalà della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 40 commi 1 e 3 lett. D e H del regolamento A.I.A. per avere adito le vie legali senza autorizzazione e per avere permesso l'inesatta identificazione di un tesserato poi colpito da provvedimento disciplinare;

il sig. Carmelo Santoro della dell'art. 1 comma 1 C.G.S. anche con riferimento all'art. 19 comma 2 C.G.S., per avere indotto in errore il direttore di gara in relazione alla sopradescritta condotta, al fine della propria illegittima partecipazione alla gara;

la A.S.D. Mongiuffi Melia a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto del presidente sig. Carmelo Santoro.

Nei termini di rito il sig. Lorenzo Fragalà ha fatto pervenire deduzioni difensive con le quali ha chiesto il proscioglimento ovvero, in subordine, l'applicazione di una sanzione minima.

All'udienza dibattimentale è comparso il sig. Lorenzo Fragalà, che ha insistito nelle proprie deduzioni difensive.

La Procura Federale ha di contro concluso chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni: sei mesi di sospensione a carico del Sig. Lorenzo Fragalà; mesi 24 di inibizione a carico del Sig. Carmelo Santoro ed ammenda di € 3.000,00 a carico della società deferita.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il sig. Lorenzo Fragalà va prosciolto per ciò che concerne la proposizione di querela relativa ai fatti oggetto del presente procedimento. Trattasi infatti di querela contro ignoti riconducibile a reato di danneggiamento aggravato, procedibile di ufficio, risultando dagli atti tutti acquisiti al procedimento che esso è avvenuto in luogo pubblico e peraltro con minaccia da parte di soggetti riconducibili alla società Mongiuffi Melia.

E' giurisprudenza sportiva costante (da ultimo C.G.F. Sezione Unita 13/09/2013 C.U. n° 41 C.G.F.), anche di questa Commissione che gli artt. 30 comma 4 dello Statuto Federale e 40 lettera D del regolamento A.I.A. si applicano soltanto nel caso di denuncia querela presentata senza la preventiva autorizzazione per fatti reato procedibili a querela e non di ufficio.

Non così invece per quanto riguarda la circostanza dell'indicazione in referto del sig. Intelisano, che appare univoca e priva di annotazioni che ne possano fare dubitare gli organi disciplinari o che ne avrebbero consigliato ulteriori accertamenti.

Sul punto ha concorso il fatto che il sig. Carmelo Santoro si è spacciato per l'Intelisano al fine di potere illegittimamente partecipare alla gara sebbene inibito, redigendo la distinta di gara e consegnandola all'arbitro.

Alla responsabilità acclarata del Presidente sig. Carmelo Santoro consegue infine la responsabilità ex art. 4 comma 1 C.G.S.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:  
Sospensione per mesi uno a carico del sig. Lorenzo Fragalà (tesserato A.I.A. – Sezione di Acireale);

Inibizione per anni uno a carico del sig. Carmelo Santoro (presidente A.S.D. Mongiuffi Melia);

Ammenda di € 500,00 a carico della A.S.D. Mongiuffi Melia.

La presente delibera va notificata alle parti, alla Procura Federale ed al C.R.A.-Sicilia. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 04/03/2014**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**